

Banca Valsabbina

**COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO**

**INFORMATIVA AI SOCI IN VISTA DEL RINNOVO PARZIALE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

1. PREMESSA

Al fine di garantire che gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche rispondano agli interessi di ciascuna impresa assicurando, al contempo, la sana e prudente gestione, Banca d'Italia richiede che gli organi aziendali valutino annualmente la propria adeguatezza in termini di composizione e funzionamento, tenendo conto delle strategie perseguite e del contesto nel quale la banca opera.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza contenute nella Circolare di Banca d'Italia 285/2013 e dalle previsioni contenute nel D.M. 169/2020, ha effettuato l'autovalutazione della propria composizione e del proprio funzionamento, anche tenendo conto dei punti di attenzione evidenziati dall'Autorità di Vigilanza negli *"Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI"* pubblicati in data 29 novembre 2022 e, alla luce delle risultanze emerse, ha individuato, in previsione della prossima Assemblea dei Soci, la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per un corretto assolvimento delle competenze ad esso attribuite.

Ha, quindi, definito il profilo dei candidati ritenuto adeguato al raggiungimento di tale composizione, indicando le caratteristiche che devono essere tenute in considerazione nel processo di selezione.

Con la prossima Assemblea di approvazione del bilancio 2025 scadono per compiuto mandato tre Amministratori, uno dei quali appartenente al genere meno rappresentato e in possesso del requisito di indipendenza.

Nel rispetto dello Statuto gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea fra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il presente documento ha la finalità di comunicare anche ai Soci il profilo teorico ritenuto idoneo per ricoprire con consapevolezza, professionalità e competenza l'incarico di Amministratore della Banca.

2. COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE

Ai sensi della normativa vigente la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere opportunamente diversificata in termini di competenze, esperienze, età, genere, permanenza in carica, proiezione internazionale e provenienza geografica. Gli Amministratori devono, altresì, possedere professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca, oltre a competenze diffuse, in modo da evitare allineamenti alle posizioni prevalenti e da consentire a ciascuno di contribuire effettivamente ad individuare e perseguire idonee strategie, assicurando un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca. I Consiglieri devono, inoltre, essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alla funzione svolta e dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico ricoperto.

La Banca ha adottato il modello di *governance* tradizionale che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione chiamato a svolgere, in via esclusiva, la funzione di supervisione strategica e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo, entrambi nominati dall'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione è, quindi, attribuita la determinazione di indirizzo e degli obiettivi aziendali di rilevanza strategica e la verifica della loro attuazione, oltre al compito di determinare il livello di rischio compatibile con la programmazione strategica e di assicurare il governo dei rischi ai quali la Banca si espone nell'espletamento della propria attività.

Il Consiglio di Amministrazione è, inoltre, responsabile, con il Direttore Generale, della funzione di gestione, che si declina nella conduzione dell'operatività aziendale finalizzata a realizzare le strategie determinate.

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale relativa alla gestione e ai controlli, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, non

dovendo, quindi, risultare eccessivo o, per converso, eccessivamente ridotto.

Come deliberato dall'Assemblea del 22 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da 12 Amministratori, 1 dei quali esecutivo in quanto in possesso della qualifica di Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio e da 11 Amministratori non esecutivi, 4 dei quali indipendenti.

Il Consiglio ha nominato, al proprio interno, un Presidente ed un Vice Presidente.

Al fine di garantire continuità all'attività del Consiglio di Amministrazione e di assicurare che l'Organo Amministrativo possa sovrintendere la gestione dei rischi rilevanti in un'ottica di medio-lungo periodo, la composizione quali – quantitativa ottimale deve tenere conto dei principi e soddisfare i requisiti di seguito illustrati.

Requisito di professionalità e criteri di competenza

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato la propria composizione qualitativa ritenuta ottimale per consentire un corretto svolgimento dei compiti, tenendo conto della caratteristica di Banca del territorio propria di Banca Valsabbina e del ruolo di Capogruppo che è chiamata a svolgere a seguito dell'acquisizione del controllo di Integrae SIM SpA, del controllo totalitario di Prestiamoci SpA e del controllo indiretto di Pitupay SpA.

In tale contesto, fermi restando i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le aree di competenza che ritiene debbano essere rappresentate nell'Organo di supervisione strategica e di gestione della Banca, tenendo conto che, come richiesto dalle Disposizioni di Banca d'Italia, le competenze professionali dei singoli Consiglieri devono essere opportunamente diversificate in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire ad assicurare un adeguato processo decisionale e, in particolare, un efficace governo dei rischi.

Al fine di garantire il buon funzionamento dell'Organo e di assicurare un'equilibrata combinazione delle differenti competenze di seguito indicate i Consiglieri devono possedere adeguate conoscenze in più di una delle seguenti aree tematiche:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario, acquisita esercitando la libera professione o attraverso una pluriennale esperienza di insegnamento universitario o rivestendo ruoli di direzione, amministrazione o controllo in imprese del settore;
- indirizzi e programmazione strategica, acquisita rivestendo incarichi di direzione e amministrazione in imprese o attraverso la permanenza in ruoli di direzione, amministrazione e controllo;
- assetti organizzativi e di governo societari, acquisita attraverso la permanenza in ruoli di direzione, amministrazione e controllo;
- gestione dei rischi, acquisita attraverso la permanenza in ruoli di direzione, amministrazione e controllo o attraverso una pluriennale esperienza di insegnamento universitario;
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi, acquisita rivestendo ruoli di direzione, amministrazione o controllo in imprese di significative dimensioni o esercitando la libera professione a servizio di imprese medio grandi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria, acquisita esercitando la libera professione o attraverso una pluriennale esperienza di insegnamento universitario;
- tecnologia informatica.

È, inoltre, auspicabile che i Consiglieri possiedano conoscenze teoriche anche in almeno di uno dei

seguenti settori:

- esternalizzazione di funzioni operative importanti e *business continuity*;
- tessuto imprenditoriale locale;
- risorse umane e politiche di remunerazione, acquisita attraverso la permanenza in ruoli di direzione, amministrazione e controllo o esercitando la libera professione a servizio di imprese medio grandi;
- normativa prudenziale;
- tematiche ESG;
- antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Al fine di favorire un adeguato confronto all'interno del Consiglio di Amministrazione, necessario perché vengano assunte decisioni consapevoli e meditate, è opportuno che tra i Consiglieri siano presenti più soggetti con comprovate competenze per ciascuna delle aree sopra individuate.

Il Consiglio, nel sottolineare l'importanza dell'idoneità dell'Organo Amministrativo nel suo complesso a svolgere l'incarico ad esso attribuito, in considerazione delle professionalità già presenti al proprio interno, auspica che i candidati alla carica siano in possesso di competenze e di esperienze tali da consentire un'ottimale combinazione dei profili con quelli già in carica in modo che possa essere garantita un'adeguata diversificazione che possa favorire lo sviluppo della dialettica interna.

Il possesso delle competenze sopra indicate verrà valutato, in via preliminare, attraverso l'esame del curriculum vitae che ciascun candidato è chiamato a presentare.

Si segnala che degli Amministratori in scadenza 1 proviene dal settore bancario e 2 sono professionisti che esercitano l'attività nelle zone di insediamento della Banca e, in particolare, 1 esercita la professione di consulente del lavoro e 1 è commercialista.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle competenze delle quali sono in possesso i Consiglieri che rimangono in carica, il Consiglio ritiene opportuno che i candidati presentino competenze in almeno due delle seguenti materie:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- normativa prudenziale;
- indirizzi e programmazione strategica;
- tecnologia informatica;
- risorse umane e politiche di remunerazione.

Tenuto conto delle attività svolte dalle Società controllate, il Consiglio auspica, inoltre, che almeno uno dei candidati sia in possesso di competenze in almeno una delle seguenti tematiche:

- equity capital market;
- debt capital market;
- structured finance;
- equity sales & trading;
- equity research;
- m&a advisory;
- credito al consumo.

Disponibilità di tempo

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i

Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

Il tempo e le risorse che un Consigliere è in grado di riservare allo svolgimento del proprio incarico dipendono, fra l'altro, dal numero e della qualità degli incarichi che già riveste e dall'attività professionale svolta.

A titolo informativo, si segnala che il Consiglio di Amministrazione si riunisce, solitamente, con cadenza ogni 15 giorni e che la preparazione alle riunioni comporta l'esame preventivo della documentazione a supporto degli argomenti che costituiscono oggetto di trattazione dell'ordine del giorno.

Il Consigliere è, inoltre, chiamato a partecipare alle sessioni formative organizzate per i componenti del Consiglio di Amministrazione e a sedute consiliari straordinarie che si dovessero rendere necessarie.

All'interno del Consiglio di Amministrazione sono stati costituiti un Comitato Rischi di Gruppo e un Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Per consentire ai candidati una valutazione in merito alla disponibilità di tempo richiesta per l'incarico di Consigliere, nonché per eventuali cariche particolari e per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari, il Consiglio di Amministrazione ha stimato, sulla base dell'attività svolta nel corso del 2025, il tempo necessario all'incarico tenendo conto:

- del numero e della durata delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- del numero e della durata delle riunioni del Comitato Rischi di Gruppo;
- del numero e della durata delle riunioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- del tempo necessario all'esame dei documenti in preparazione di ciascuna riunione;
- del tempo necessario al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Presidenti dei Comitati per le attività di coordinamento dei lavori del Consiglio o dei Comitati;
- del ruolo del Presidente;
- dell'attività formativa.

Ha, inoltre, stimato il tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico di Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio, tenendo conto dei compiti che la normativa vigente attribuisce a tale figura, nonché della natura esecutiva dell'incarico.

Si riporta, di seguito, il tempo stimato per ciascun incarico.

Consiglio di Amministrazione	
Ruolo	Stima impegno (giorni/anno)
Presidente del Consiglio di Amministrazione	105
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	40
Consigliere non esecutivo	38
Consigliere esecutivo (Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio)	45
Consigliere indipendente	38

Qualora un Amministratore sia anche componente di un Comitato endoconsiliare, al tempo da dedicare all'incarico indicato nella tabella precedente andrà sommato quello previsto nel prospetto seguente, in base al ruolo ricoperto (in caso di partecipazione a più di un Comitato, gli impegni devono essere cumulati).

Comitati endoconsiliari	
Ruolo	Stima impegno (giorni/anno)
Presidente del Comitato Rischi di Gruppo	13
Componente del Comitato Rischi di Gruppo	8
Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti	12
Componente del Comitato degli Amministratori Indipendenti	8

In relazione a quanto sopra si segnala che nel corso nel 2025 il Consiglio si è riunito 29 volte con una durata media per riunione di circa 3 ore, che il Comitato Rischi endoconsiliare si è riunito 8 volte, con una durata media per riunione di circa 1,5 ore, mentre il Comitato degli Amministratori Indipendenti si è riunito 7 volte, con una durata media per riunione di circa 45 minuti.

Si evidenzia, inoltre, che, tenuto conto delle molteplicità degli argomenti trattati nelle riunioni consiliari, ogni Amministratore ha, altresì, dedicato tempo ed impegno all'esame preventivo della documentazione, al fine di arrivare alla discussione preparato.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio raccomanda che, prima di accettare la candidatura, ciascun interessato valuti di poter dedicare all'incarico il tempo e l'energia necessari, tenendo conto anche del tempo destinato ad altre attività lavorative o professionali e allo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società.

Attitudine allo svolgimento dell'incarico ed indipendenza di giudizio

Al fine di garantire che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti in grado di indirizzare la propria azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, tutti i Consiglieri, oltre ad essere pienamente consapevoli degli obblighi connessi all'incarico e del proprio ruolo strategico, devono agire con piena indipendenza di giudizio ed essere consapevoli dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico ricoperto, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

L'indipendenza di giudizio è un modello di comportamento richiesto ad ogni componente del Consiglio di Amministrazione a prescindere dal fatto che sia qualificato o meno "Amministratore indipendente" ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari e mira a garantire che le funzioni attribuite al Consigliere vengano svolte in modo attivo ed assumendo decisioni e giudizi solidi, obiettivi ed indipendenti.

In tale contesto ciascun candidato è chiamato a valutare preventivamente e ad indicare l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero, potenzialmente, ostacolare l'indipendenza di giudizio degli Amministratori e per le quali si invita a prestare attenzione.

Al fine di prevenire possibili conflitti di interesse e per meglio assicurare la sana e prudente gestione non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione i soggetti che abbiano in essere, direttamente o indirettamente, con la Banca attività di rischio superiori al 5% dell'ultimo Patrimonio di Vigilanza comunicato a Banca d'Italia.

Per preservare l'autonomia di giudizio dei componenti del Consiglio si raccomanda, inoltre, che i candidati non si trovino in situazioni patrimoniali, finanziarie o personali che possano creare conflitti di interesse tali da ostacolare, anche solo potenzialmente, la relativa indipendenza di giudizio.

Al tal fine si richiede ai candidati di comunicare le informazioni relative alle situazioni indicate all'art. 13 comma 1 lettere a), b), c), h), i) del D.M. 169/2020 e di motivare perché, a loro avviso, quelle situazioni non inficino in concreto la loro indipendenza di giudizio.

Per poter agire con indipendenza di giudizio gli Amministratori devono essere, tra l'altro, in possesso delle necessarie competenze comportamentali, tra cui:

- coraggio, convinzione e forza per valutare e, se del caso, contestare efficacemente le decisioni avanzate da altri componenti l'organo di appartenenza;
- capacità di porre domande;
- capacità di resistere alla "mentalità di gruppo".

Per svolgere adeguatamente il proprio incarico i Consiglieri devono inoltre possedere:

- capacità di visione di lungo periodo;
- capacità di agevolare la discussione semplificando le tematiche per poter raggiungere una decisione;
- capacità di essere aperto al confronto, oggettivo e preparato;
- capacità di gestire le situazioni in conflitto per mantenere relazioni costruttive;
- capacità di guadagnare la fiducia degli altri;
- capacità di fornire indicazioni e orientamenti;
- capacità di supportare le decisioni del management e di assumere decisioni tempestive e consapevoli;
- capacità di lavorare in squadra;
- capacità di identificarsi nell'impresa;
- capacità di comprendere che le proprie azioni incidono sugli interessi delle parti interessate;
- impegno e preparazione.

Requisito di indipendenza

In linea con quanto richiesto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza, almeno un quarto dei Consiglieri deve essere in possesso, oltre ai requisiti di legge previsti dall'art. 26 del TUB ed individuati dal D.M. 169/2020, anche del requisito di indipendenza disciplinato dall'art. 13 del sopra citato Decreto ai sensi del quale è considerato indipendente l'Amministratore non esecutivo, nominato successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) è un partecipante nella banca;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione

dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Allo stato attuale sono presenti nel Consiglio di Amministrazione della Banca 4 Amministratori indipendenti, uno dei quali in scadenza.

Il Consiglio auspica, quindi, che venga mantenuto al proprio interno almeno l'attuale numero di Amministratori in possesso di tale requisito, evidenziando, quindi, la necessità che almeno uno dei candidati possa essere qualificato indipendente.

Requisito di onorabilità e criteri di correttezza

Considerata l'importanza che il requisito di onorabilità riveste a livello reputazionale per la Banca, il Consiglio di Amministrazione raccomanda che tutti i candidati, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza fissati dal D.M. 169/2020 previsti dalla normativa applicabile, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non essendo classificabili come reati, possano creare alla Banca pregiudizi di natura reputazionale o non si trovino, o si siano trovati in passato, in situazioni dirette o indirette idonee ad incidere, anche potenzialmente, sulla loro reputazione o che abbiano causato perdite rilevanti per la Banca.

L'esistenza di una eventuale circostanza rilevante in tale ambito potrà rendere inidoneo il soggetto allo svolgimento del proprio incarico, a seguito di una valutazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'impatto di tali situazioni sull'effettiva correttezza dell'esponente aziendale e/o sulla sana e prudente gestione della Banca, verificata con particolare riferimento al rischio reputazionale che ne potrebbe derivare e alla necessità di salvaguardare la fiducia della clientela.

Politica di diversità

Nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo, regolamentare e di vigilanza applicabile alla Banca, il Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare una composizione eterogenea dell'Organo, attribuisce particolare rilievo al tema della diversità in termini di competenze, percorso formativo e professionale, permanenza in carica, età e genere.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Assembleare vigente non possono essere candidati i soggetti che al momento della nomina a Consigliere abbiano compiuto i 79 anni di età.

É altresì, in scadenza, un Amministratore che appartiene al genere meno rappresentato, pertanto, al fine di garantire il rispetto delle quote di genere previste dalla normativa, il Consiglio evidenzia la necessità che almeno uno dei candidati appartenga al genere meno rappresentato.

Rappresentatività territoriale

Considerata la connotazione di Banca del territorio a servizio delle imprese e delle famiglie, la composizione ottimale del Consiglio d'Amministrazione deve, altresì, perseguire l'obiettivo di garantire, per quanto possibile, la presenza di esponenti rappresentativi delle attività economiche prevalenti nei territori in cui la Banca opera ed in possesso di adeguata conoscenza economico-sociale dei territori di insediamento della Banca.

Divieto di Interlocking

Ai sensi dell'art. 36 del D.L. 201/2011, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" i Consiglieri non possono essere titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, che svolgano attività in concorrenza con la Banca.

Il Consiglio di Amministrazione